



COPIA

# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7/c.c. R.D.**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote anno 2016**

L'anno **duemilasedici** ed addì **ventidue** del mese di **aprile** con inizio alle ore **12:30** in Domusnovas e nella Casa Comunale,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Ing. Mario Mossa**

(Nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 del 26 gennaio 2016)

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Assunti i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**SOGGETTO PROPONENTE: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - PERSONALE**

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016;

A tal proposito, visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- in ultimo, il decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016, mediante il quale è stato determinato il *differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali*", ad eccezione delle città metropolitane e della province per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31/07/2016;

Preso atto che consequenzialmente a ciò, in relazione a quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale dispone, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d' imposta etc, dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione di cui trattasi, all'adozione degli atti di cui sopra, essendo gli stessi, atti, propedeutici all' approvazione del documento contabile di cui trattasi (bilancio);

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, quest'ultima rubricata "legge di stabilità 2016", che, in ordine alla TASI, apporta significative novità, fra le quali:

*“relativamente all'abitazione principale, le disposizioni introdotte intendono eliminare l'applicazione della TASI all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale. In particolare, l'art. 1 comma 14 lett. a) della legge di stabilità 2016, con una modifica al comma 639 della legge 147/2013, istitutiva della TASI, elimina la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonché*

*dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "abitazioni di lusso").*

Visto l'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), e nello specifico:

- il comma 14, lett. b), il quale sostituisce l'art. 1 comma 669 della legge 147/2013, precisando che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, ad esclusione degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9). La norma precisa che per abitazione principale occorre far riferimento alle definizioni di abitazione principale, come definito ai fini IMU dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2001, che chiarisce di fatto, quali sono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, trattandosi quindi di:
  - *abitazione dei residenti all'estero;*
  - *abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;*
  - *alloggi sociali;*
  - *ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;*
  - *immobile dei militari;*
  - *se previsto dal regolamento comunale, abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari;*
  - *abitazioni di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica;*
- il comma 28, che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:  
*«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;*

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25/03/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell' imposta TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio";*

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce

a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamato l'art. 1, comma 10, lett. e) della legge di stabilità 2016, il quale apporta modifiche all'art. 13, comma 13-bis del decreto legge n. 201 del 2011, ossia della norma disciplinante i termini per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei Comuni delle delibere su aliquote e detrazioni TASI, nonché dei regolamenti locali dell'imposta stessa. In particolare, con la norma in esame detta scadenza è anticipata dal 21 al 14 ottobre di ciascun anno e si precisa che tale periodo è perentorio;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto pertanto, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; nello specifico l'art. 23 rubricato " *Individuazione dei servizi indivisibili*", dal quale si evince che la TASI è diretta alla copertura, anche se non in modo integrale, dei servizi indivisibili, tra i quali, i più rilevanti figurano:

SERVIZIO INDIVISIBILE
Polizia Municipale
Patrimonio culturale
Illuminazione stradale
Servizi cimiteriali
Impianti Sportivi
Manutenzione strade
Protezione civile
Servizi socio assistenziali
Manutenzione edifici pubblici comunali

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 31/12/2001, riformulato con successiva delibera consiliare n°33 del 19/07/2002 ed adeguato, a seguito della nota prot. 25443/2002 del Ministero dell'economia e delle Finanze- Ufficio federalismo Fiscale, con altra deliberazione consiliare n°7 del 29/03/2003;

Visto altresì:

il D.Lgs 267/2000, e nello specifico l'Art. 42, rubricato " *Attribuzioni dei Consigli*";

lo statuto comunale;

il regolamento di contabilità;

l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## PROPONE

di determinare per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse CAT. A1, A8,A9)	esente
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9)	1,6
3	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,6
4	Immobili Categoria "D"	1,0
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5
6	Immobili costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita, non locati	1,0

di determinare che il gettito derivante dall'applicazione della TASI risulta previsto in €. 210.000,00;

di dar seguito all'inserimento della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'art. 1, comma 10, lett. e) della legge di stabilità 2016;

di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il Responsabile del servizio  
Gianfranco Sorgia

### **PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000**

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Gianfranco Sorgia

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla regolarità tecnica e contabile,  
Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

**DELIBERA**

1. Di recepire e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione acclarata in premessa.
2. Dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

F.to Ing. MARIO MOSSA

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 29-04-2016

DOMUSNOVAS, li 29-04-2016

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000 n.445, il sottoscritto attesta che la presente copia è conforme all'originale  
Domusnovas, li 29/4/2016

L'INCARICATO